



Roma, 10 dicembre 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 32

**Oggetto: Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28091 del 31 ottobre 2024 –
Le ASD sono obbligate alle dichiarazioni fiscali anche se fruiscono del regime agevolato di cui
alla Legge n. 398/1991 –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 45-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolîni

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 45 – 2024

Oggetto: Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28091 del 31 ottobre 2024 – Le ASD sono obbligate alle dichiarazioni fiscali anche se fruiscono del regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 –

Si porta all'attenzione delle ASD affiliate a questa Lega Nazionale Dilettanti, l'ordinanza n. 28091 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 31 ottobre 2024, con la quale è stato sancito l'obbligo per le ASD di presentazione della dichiarazione dei redditi a prescindere o meno dalla produzione di redditi anche se hanno optato per il regime agevolato di cui alla Legge n. 398 del 1991.

L'ordinanza fa riferimento ad un accertamento elevato nei confronti di una ASD, per l'anno 2006 dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che, a seguito di verifica effettuata presso una s.r.l., aveva rilevato che la stessa aveva annotato nel registro acquisti una fattura emessa dalla medesima ASD nei suoi confronti per un ammontare di 50.000,00 +IVA, per attività pubblicitarie svolte a favore della stessa ASD.

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Potenza aveva motivato l'accertamento contestando la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2006 e determinava induttivamente il reddito ai fini IRES, IRAP e IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza a seguito di ricorso proposto dalla ASD, annullava l'accertamento e la Commissione Tributaria Regionale Basilicata confermava, a sua volta, la decisione della CTP potentina rigettando l'appello proposto dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimo l'accertamento sintetico operato dall'Ufficio nei confronti della ASD, perché le ASD sono esonerate dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e perché la ASD non era in ogni caso obbligata a presentare la dichiarazione non avendo prodotto alcun reddito nell'anno.

A seguito del ricorso per Cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 28091 in oggetto, ha cassato la pronuncia della CTR Basilicata rinviando la causa ad altra Sezione della medesima CTR

La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto erroneo quanto affermato dalla CTR Basilicata che le ASD sono esenti dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e che, comunque, l'obbligo dichiarativo sorge esclusivamente a seguito della effettiva produzione del reddito, **ritenendo, la Corte, per costante giurisprudenza**, che le ASD, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, sono, comunque, tenute alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti. Ciò in virtù dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 600/1973, in base al quale:

-ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta;

-i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 13 devono presentare la dichiarazione anche se in mancanza di redditi (Cassazione n. 9973/2023).

Fin qui l'assunto della Corte di Cassazione. Va, comunque, ricordato che l'art. 2 della Legge n. 398/1991, prevede al primo comma, per i soggetti che esercitano l'opzione, l'esonero dagli obblighi contabili prescritti dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR n. 600/1973 e successive modificazioni, nonché l'esonero dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633/1972 (IVA). Per effetto dell'art. 9, comma 3, del DPR 30 dicembre 1999, n. 544, e del sesto comma dell'art. 74 del DPR n. 633/1972, i soggetti in argomento **devono** tuttavia:

- emettere fattura per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni di diritti radio/TV e per le prestazioni pubblicitarie;

-conservare e numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e quelle di acquisto;

- annotare nel prospetto di cui al D. M. 11 febbraio 1997, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali;
- effettuare il versamento trimestrale dell'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti.

Per le SSD e ASD che optano per la Legge n. 398/1991, permane l'esonero dalla dichiarazione annuale ai fini IVA **mentre sussiste l'obbligo della dichiarazione dei redditi.**